



COMUNE DI AOSTA

N. 481/2017 REGISTRO SCRITTURE PRIVATE

CONTRATTO DI SERVIZIO-QUADRO

L'anno duemiladiciassette, addì 23 del mese di NOVEMBRE, nel civico Palazzo, con la presente scrittura privata,

TRA

il COMUNE di AOSTA, C.F. 00120680079 e P.I. 00040890071, piazza E. Chanoux n. 1, nel seguito sinteticamente definito anche l'«Ente pubblico locale», rappresentato (ai sensi dell'art. 56 comma 8 dello «Statuto comunale», approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 110 del 27.06.2001 e s.m.i.), dalla dr.ssa Annamaria TAMBINI, in virtù delle funzioni di gestione dell'Area A1 – Servizi Istituzionali attribuite al Segretario Generale del Comune di Aosta nonché del decreto del Sindaco n. 11 del 20.04.2017, presso la cui sede è domiciliata per ragioni d'ufficio, la quale interviene a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune predetto e non in proprio, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 137 del 25.10.2017,


E

l' «AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA APS SPA», società per azioni con socio unico, iscritta all'Ufficio del registro imprese al n. 91029720074, per il tramite della C.C.I.A.A. di Aosta, R.E.A. n. 26809, quale ente strumentale dotato di personalità giuridica ex art. 2331 C.C., con sede legale in I-11100 Aosta, corso Lancieri di Aosta n. 26, C.F. 91029720074 e P.I. 00648740074, costi-

IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONTRAENTE



tuitasi (per trasformazione/conferimento ex art. 115, D.lgs. n. 267/2000 e art. 113 e 113-ter, c. 1, L.R. n. 54/1998 come novellata dalla L.R. n. 2/2006) con delibera di Consiglio comunale n. 170 in data 29.11.2006, scadente il 31.12.2050, nel seguito sinteticamente definito anche «*il soggetto gestore*», in persona del Direttore Generale, ing. Vittorio CANALE, nato ad Aosta il 18.04.1957, in virtù delle funzioni attribuitegli con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 31/b del 20.06.2016, domiciliato per la carica presso la sede della società stessa, come risulta dalla visura prot. n. T261279099 emessa in data 20.11.2017 tramite estrazione dal Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA (agli atti di questo Comune).

PREMESSO

1. che il Comune di Aosta, ai sensi di legge, ha organizzato e affidato i servizi di interesse generale e strumentali all'Ente nonché allo svolgimento delle proprie funzioni al proprio soggetto gestore come da precedente delibera del consiglio comunale dell'Ente pubblico locale stesso, esecutiva ai sensi di legge;
2. che l'art. 21 della Legge Regionale Valle d'Aosta n. 54/1998 (nel seguito: «L.R.»), attribuisce al Consiglio comunale la competenza in merito alla regolazione dei servizi in oggetto, nonché alla individuazione della loro forma di gestione;
3. che per quanto qui interessa l'art. 113, c. 7, L.R., prevede espressamente che i rapporti tra gli enti locali e le società del servizio sono retti da apposito contratto di servizio;

4. che il contratto di servizio ha come scopo quello di stabilire la disciplina convenzionale del servizio quale manifestazione della potestà organizzativa dell'Ente pubblico;

5. che lo «statuto» del soggetto gestore comprende l'esercizio dei servizi di interesse generale e strumentali all'Ente nonché allo svolgimento delle proprie funzioni;

6. che il presente contratto di servizio-quadro rappresenta, unitamente a quanto stabilito nelle Linee guida in materia di controllo analogo sulle società partecipate dal Comune di Aosta operanti in regime di "in house providing" strumentale, sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi correlati alla gestione e all'organizzazione dei servizi e dei diritti delle parti in quanto conseguenti la gestione dei servizi-nel seguito trattati, nel rispetto della normativa vigente per quanto attiene la fase istruttoria e l'impianto motivazionale in ottemperanza dei paradigmi generali di cui all'art. 97 Costituzione, ai fini del perseguimento di economicità, efficacia ed efficienza;

7. che trattasi di atto fondamentale connesso all'affidamento dei servizi al proprio soggetto gestore, previsto *ex lege*;

8. che, per il soggetto gestore, trattandosi di atto fondamentale, rientra nelle competenze del proprio organo esecutivo, deliberare l'approvazione del presente contratto;

9. che l'Ente pubblico locale con propria deliberazione consiliare e il soggetto gestore con deliberazione dell'organo esecutivo, hanno pre-

IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONTRAENTE



ventivamente e rispettivamente provveduto ad approvare il contenuto del presente contratto di servizio–quadro da stipularsi tra le citate parti;

10. che si è tenuto conto del massimo impegno a favore della collettività, onde fornire risposte in tempi rapidi alle richieste di prestazioni da parte degli utenti, alla messa a disposizione di servizio e canali informativi previsti dalla normativa vigente. Per questi impegni si prevede di fare riferimento:

a) alla «Carta dei servizi da redigersi e/o adeguare a cura del soggetto gestore nel rispetto della normativa sui diritti dei consumatori e degli utenti conformemente alle indicazioni eventualmente fornite dall'Ente controllante;

b) all'adozione di standard qualitativi ex art. 113, cc. 1, 2, 3 e 7 L.R., tali da consentire che i servizi siano erogati con modalità che promuovano il miglioramento della qualità e assicurino la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge;

c) ai principi immanenti nel quadro giuridico di riferimento in materia di verifica, monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività;

d) alle leggi nazionali e regionali a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

11. che tali standard e parametri potranno eventualmente generare anche meccanismi premianti /sanzionatori legati, in particolare, al mo-

nitoraggio del «livello di soddisfazione» dell'utenza;

12. che l'affidamento diretto dei servizi in esame tiene conto delle disposizioni di legge oltre che di quanto specificato al successivo punto

13) e comunque non potrà superare la durata della società;

13. che la durata temporale sopracitata è funzionale alla definizione degli strumenti programmatici collegati ai servizi in esame e di investimento a lungo termine;

14. che la scelta di concentrare in un soggetto gestore principale i servizi di interesse generale e strumentali affidati al medesimo trova spiegazione e giustificazione in una maggiore possibilità di integrazione, universalità e omogeneità nei riguardi della generalità degli utilizzatori e della Pubblica Amministrazione;

15. che i servizi in esame verranno via via adattati alle eventuali future normative di settore;

16. che il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra l'Ente pubblico locale ed il soggetto gestore (anche definiti singolarmente come la «parte», o «le parti»), così come potrà essere integralmente sostituito. La

parte che intende attivare quanto sopra proporrà ciò all'altra:

a) motivandone i contenuti;

b) evidenziandone i benefici per la collettività;

c) dimostrando gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza;

d) precisandone i tempi di attivazione suggeriti;

e) e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione

IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONTRAENTE



della proposta;

17. che il presente contratto individua pertanto, in osservanza alla citata L.R. e più in generale alla normativa vigente, gli standard di continuità, di solidarietà, di sicurezza, di eguaglianza, di universalità delle prestazioni e di accessibilità dei prezzi, e determina le modalità di vigilanza e controllo del soggetto gestore i servizi pubblici in esame, in un quadro di tutela prioritario degli utenti, dei consumatori e dell'ambiente;

18. che il soggetto gestore, in relazione all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire comunque, la soddisfazione dell'utente, così come da esso rilevato e/o come rilevato dall'Ente pubblico locale di riferimento, si impegna ad attivare le conseguenti azioni di adattabilità nell'erogazione del servizio stesso;

19. che il Comune di Aosta attiverà il procedimento per l'iscrizione nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;

20. che ai fini dell'applicazione della Cosap (per quanto qui possa interessare) le parti si atterranno alle disposizioni del relativo Regolamento comunale ed ai contratti di servizio specifici.

TUTTO CIÒ PREMESSO, FRA LE MENZIONATE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Recepimento della premessa e durata del contratto)

1) Le premesse sono parti integranti ed inscindibili del presente contratto di servizio, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto, e si devono intendere come se qui fossero state totalmente riscritte.

2) Il presente contratto decorre dal 01.01.2018 e avrà scadenza il 31.12.2027.

Art. 2 (Finalità del contratto)


1) Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra l'Ente pubblico locale, titolare ed organizzatore dei servizi di interesse generale e strumentali all'Ente nonché allo svolgimento delle proprie funzioni ed il soggetto gestore, circa le attività dal primo a quest'ultimo direttamente affidate, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del soggetto gestore ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi riferiti ai servizi in esame, a favore della cittadinanza servita.

2) Il presente contratto di servizio-quadro rappresenta, unitamente alle Linee guida in materia di controllo analogo, le direttive alle quali il consiglio di amministrazione del soggetto gestore dovrà attenersi nel rispetto del vigente statuto e degli indirizzi di assemblea.


Art. 3 (Oggetto del contratto e obblighi di servizio)

1) Il soggetto gestore, in linea con le proprie previsioni statutarie, ha per oggetto la gestione di attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali

IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONTRAENTE



dell'Ente socio nell'ambito delle fattispecie previste dalla normativa vigente.

2) Il soggetto gestore si impegna a svolgere le attività ed i servizi affidati secondo corretti criteri tecnici e rigorosi criteri economici di gestione, nel pieno rispetto della normativa di settore regionale e nazionale, e secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità dettati dalla Carta costituzionale e dalla vigente normativa. Il tutto onde consentire, in linea con le previsioni statutarie del soggetto gestore, all'Ente pubblico locale di esercitare su detto soggetto, la propria attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo.

Ciò premesso, in linea con le previsioni citate, il soggetto gestore si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi di cui trattasi ai seguenti principi:

a. Eguaglianza

L'erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti.

Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi e l'accesso ai servizi devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche.

Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse cate-

gorie o fasce di utenti.

L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni discriminazione con riferimento, come da art. 113, c. 2, lett. «a», L.R., anche alle zone territorialmente svantaggiate. In particolare, il soggetto gestore è tenuto ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti.

b. Imparzialità

Il soggetto gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

c. Continuità

L'erogazione dei servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.

I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore.

In tali casi, il soggetto gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.


d. Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del soggetto

L SEGRETARIO GENERALE



IL CONTRAENTE



to gestore.

L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla vigente normativa.

L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio, nel rispetto della «Carta dei servizi».

Il soggetto gestore dà sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

Il soggetto gestore acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso.

e. Efficacia, efficienza, economicità

Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità propria dell'ente locale ai sensi dell'art. 97, Costituzione e art. 113, c. 1, L.R.

Il soggetto gestore adotta le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.

Ogni rapporto di servizio esistente tra il soggetto gestore e l'Ente pubblico locale verrà regolato ai fini fiscali ed Iva come ogni altro rapporto cliente/fornitore, fatti salvi eventuali benefici di legge.

f. Gli strumenti per l'adozione di standard

Gli standard generali e gli standard specifici di qualità (efficienza) e quantità (efficacia) dei servizi ed i tempi del loro raggiungimento, sa-

ranno quelli recepiti all'interno della "Carta dei servizi".

g. Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore si obbliga a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento delle attività affidate ed adeguati per garantirne il regolare svolgimento.

Per l'espletamento dei servizi in esame il soggetto gestore si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla sicurezza sul lavoro; il soggetto gestore dovrà dotarsi di Modello

Organizzativo di cui alla Legge n. 231/2001 integrandolo con sezioni particolari in recepimento della normativa anti-corrruzione e trasparenza tempo per tempo vigenti per le società a controllo pubblico.

4) In caso di violazione di tali norme il soggetto gestore sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle eventuali sanzioni irrogate, fermo restando quanto stabilito ai successivi articoli del presente contratto.

5) Il soggetto gestore si impegna a collaborare con l'Ente pubblico locale per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi ad assistere l'Ente pubblico locale anche in sede di presentazione delle relative domande nonché a collaborare con l'Ente pubblico locale in relazione alle fattispecie di cui all'art. 4 comma 2, lett.


b) e c) del D.lgs. n. 175/2016.

6) In particolare il soggetto gestore si obbliga a sollevare l'Ente pub-

IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONTRAENTE



blico locale da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del soggetto gestore stesso, così come l'Ente pubblico locale rimane comunque estraneo ai rapporti tra il soggetto gestore ed i suoi eventuali appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

7) Il soggetto gestore, nel rispetto delle vigenti leggi e delle proprie previsioni statutarie, si impegna a sviluppare nuovi servizi di interesse generale e/o strumentali all'Ente nonché allo svolgimento delle proprie funzioni eventualmente richiesti dall'Ente pubblico locale di riferimento.

Art. 4 (Obblighi generali e particolari dell'Ente pubblico locale e del soggetto gestore)

1) L'Ente pubblico locale si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi pubblici da parte del soggetto gestore.

2) Nell'ambito dei servizi pubblici in esame, l'Ente pubblico locale è, e resta, l'unico soggetto deputato alle decisioni sull'organizzazione degli stessi, ed esercita le funzioni ad esso conferite dalla normativa vigente. Competono pertanto all'Ente pubblico locale di riferimento le funzioni di indirizzo, di programmazione, di controllo e di vigilanza.

3) In particolare, l'Ente pubblico locale si impegna a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc., attinenti ai servizi oggetto del presente contratto nel rispetto della vigente nor-

mativa sulla tutela della riservatezza e sull'accesso dei dati.

4) L'Ente pubblico locale si impegna inoltre, per tutta la durata del presente contratto di servizio, a collaborare con il soggetto gestore, per quanto possibile, per agevolare il miglior espletamento dei servizi oggetto del presente contratto ed in genere dei compiti istituzionali di quest'ultimo, con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi delle competenze istituzionali del soggetto gestore.

5) Il soggetto gestore si impegna, così come si impegnerà:

a) a subentrare, alla data della stipula degli specifici contratti di servizio relativi a servizi diversi da quelli già affidati alla data della stipula del presente contratto di servizio, ad eventuali contratti di appalto in essere, sostituendosi (dalla sopracitata data) agli obblighi ed ai diritti in precedenza propri dell'Ente pubblico locale, conguagliando con quest'ultimo tutte quelle eventuali partite creditorie e/o debitorie che non è stato possibile definire alla data sopracitata;

b) a svolgere le attività affidatigli con il presente contratto quadro e i relativi contratti di servizio nel rispetto delle vigenti leggi ed in modo tale da realizzare la parte più importante della propria attività con la collettività dell'Ente pubblico locale azionista;


c) all'esecuzione delle istruttorie necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, benestari ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che si dovesse rendere necessario.

6) L'Ente pubblico locale si impegna a cooperare per quanto possibile

IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONTRAENTE



per agevolare il migliore espletamento dei servizi in esame da parte del soggetto gestore con particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti ed alla cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

7) L'obbligo di cooperazione istituzionale di cui al comma che precede si può tradurre, in particolare:

a) nel favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra l'Ente pubblico locale ed il soggetto gestore nel rispetto delle Linee guida in materia di controllo analogo che comprenda, altresì, le informazioni ambientali relative ai servizi gestiti;

b) nell'informare il soggetto gestore sui programmi di sviluppo urbanistico, industriale, commerciale e del terziario;

c) nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni istituzionali in possesso dell'Ente pubblico locale (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente, ecc.); fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e/o privacy di legge;

d) nel dare collaborazione coi propri uffici amministrativi ed in particolare informare con congruo anticipo il soggetto gestore sulle modifiche ai regolamenti dell'Ente pubblico locale che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio in esame;

e) nell'attività di coordinamento con altre aziende partecipate per i fatti ed i comportamenti che possono incidere sull'erogazione dei servizi pubblici in esame.

Art. 5 (Ambiti territoriali)

1) I servizi affidati sono svolti sul territorio dell'Ente pubblico locale sulla base del presente contratto quadro e dei relativi contratti di servizio.

2) Sono fatte salve le ipotesi di extraterritorialità regolate dalle leggi e previste nel vigente statuto del soggetto gestore e nei relativi contratti di servizio, e le eventuali modifiche che dovessero intervenire a seguito dell'emanazione di nuove norme in materia.

Art. 6 (Carattere del servizio)

1) I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi di interesse generale e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposti quindi alla normativa in vigore e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili, con le disposizioni ex L. n. 146/1990 e s.i., attinenti i servizi pubblici essenziali.

2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni gravissima inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto, l'Ente pubblico locale potrà, ai sensi dell'art. 1406 C.C., sostituire direttamente, o tramite altro soggetto, il soggetto gestore per l'esecuzione d'ufficio delle attività affidate, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso soggetto gestore ex artt. 1218 e 2043 C.C., ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.


Art. 7 (Osservanza delle leggi e dei regolamenti)

1) Il soggetto gestore avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti in particolare ed agli altri eventuali soggetti da esso

IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONTRAENTE



coinvolti, oltre alle norme specificate nel presente contratto, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché le ordinanze e le deliberazioni comunali e degli altri enti competenti e specialmente quelle aventi rapporti con i servizi del soggetto gestore.

2) Il soggetto gestore garantisce l'accesso ai dati di natura amministrativa ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

3) Il soggetto gestore garantisce la riservatezza de dati sensibili ed il loro corretto uso, con particolare riferimento a quelli che ineriscono la salute dell'utente ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 8 (Estensione delle attività affidate)

1) Il soggetto gestore si impegna, ai sensi del vigente statuto e del presente contratto quadro, ad eseguire su richiesta dell'Ente pubblico locale con preavviso di norma di 6 (sei) mesi e comunque da concordarsi di volta in volta in riferimento alle necessità relative all'organizzazione del servizio, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, ulteriori servizi di interesse generale, strumentali all'Ente nonché allo svolgimento delle proprie funzioni e/o di valorizzazione del patrimonio dell'Ente locale di riferimento.

Art. 9 (Iniziative a miglioramento dei servizi)

1) Saranno predefinite tra le parti eventuali iniziative tese a migliorare i servizi, concordandone le modalità, le decorrenze, i contenuti, i maggiori costi, le coperture finanziarie dei medesimi, ecc.

2) Il soggetto gestore si obbliga ai sensi dell'art. 1710 C.C., a farsi par-

te diligente nell'individuare, istruire ed acquisire le eventuali provvidenze U.E., statali, regionali, provinciali, comunali e camerali nonché eventuali incentivi finanziari che fossero disposti con leggi ordinarie e/o speciali, compatibili con il proprio oggetto sociale.

Art. 10 (Controllo dei servizi)

1) L'Ente pubblico locale si riserva di attivare, con spese a carico del soggetto gestore, indagini conoscitive (ricerche di mercato, indagini demoscopiche, *panel* d'utenti, analisi merceologiche, ecc.), finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio, e quindi il grado di soddisfazione dell'utenza. Nell'ipotesi che l'esito di tali verifiche e controlli risultasse negativo, le relative spese saranno a carico del soggetto gestore.


2) L'Ente pubblico locale può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione dei servizi e nei locali in detenzione del soggetto gestore, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio pubblico ovvero qualunque attività connessa. L'Ente pubblico locale può altresì effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio, con spese a suo carico.

In occasione delle ispezioni di cui sopra, l'Ente pubblico locale può effettuare campionamenti ed ogni operazione conoscitiva ivi compresa l'acquisizione di copie documentali o l'assunzione di testimonianze comunque relative al servizio svolto, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla propria struttura, fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e/o privacy di legge.

L SEGRETARIO GENERALE



L CONTRAENTE



3) Il soggetto gestore presta all'Ente pubblico locale ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio.

4) Il soggetto gestore sarà preventivamente invitato a partecipare alle missioni di controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le documentazioni utili ai controlli stessi.

Art. 11 (Divieto di cessione)

1) È tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli obblighi e delle attività affidate, senza il preventivo consenso scritto dell'Ente pubblico locale.

Il tutto, sotto pena di risoluzione del contratto e del rimborso delle maggiori spese e danni che derivassero all'Ente pubblico locale per effetto della inadempienza.

2) Quanto previsto nel precedente c. 1, non si applicherà a forniture, lavori, opere, prestazioni di servizi operativi e a fasi del servizio e quant'altro necessario per quanto previsto dal presente contratto a carico del soggetto gestore che potranno da questi, ai sensi e nel rispetto delle procedure individuate dalla normativa vigente, essere esternalizzati a terzi o affidati alla eventuale società di scopo (o di 3° grado) da esso partecipata con responsabilità a carico del solo soggetto gestore che è tenuto a fare rispettare tutti gli obblighi e gli oneri previsti nel vigente statuto, nel presente contratto e in quelli di servizio nonché nelle Linee Guida in materia di controllo analogo sulle società partecipate dal Comune di Aosta.

Art. 12 (Assicurazione, danno verso terzi,

responsabilità e disciplina)

1) Il soggetto gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne l'Ente pubblico locale da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti l'erogazione del servizio.

2) Il soggetto gestore dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. di massimale adeguato, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati.


3) Il soggetto gestore risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei soggetti da esso coinvolti) sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza.

4) Nei confronti dei dipendenti il soggetto gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza impianti e sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.


5) Il soggetto gestore è pertanto l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.

Inoltre il soggetto gestore si obbliga a sollevare l'Ente pubblico locale da ogni imposta, tassa, tributi, ecc., previsti per legge a causa di inadempimenti del soggetto gestore stesso, così come l'Ente pubblico locale rimane comunque estraneo ai rapporti tra il soggetto gestore ed i suoi eventuali appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONTRAENTE



Art. 13 (Risoluzione del contratto)

1) L'Ente pubblico locale può risolvere il presente contratto quadro e il/i relativi contratti di servizio causa:

a) gravissime e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal soggetto gestore, non eliminati a seguito di diffida formale da parte dell'Ente pubblico locale di riferimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1458 C.C.;

b) sospensioni dei servizi di interesse generale non dipendenti da cause di forza maggiore per più di giorni 3 (tre), a seguito di diffida formale da parte dell'Ente pubblico locale;

c) cessione (anche parziale) senza il preventivo benestare scritto dell'Ente pubblico locale, delle attività affidate;

d) cessazione o liquidazione del soggetto gestore o sussistenza delle cause di decadenza previste per legge.

Inoltre, il presente contratto quadro e il/i relativi contratti di servizio si risolvono qualora il soggetto gestore:

e) abbia gestito i servizi in esame ad esso affidati in modo gravemente inefficiente;

f) abbia commesso gravissime inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente contratto, ovvero abbia commesso gravissime violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuto (interruzione di pubblico servizio essenziale, danno ambientale, ecc.).

2) La parte diffidata, può presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al sopraccitato comma del presente articolo. Qualora il soggetto gestore non

cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso siano comunque molto gravi, la controparte può richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dalle leggi ordinarie e dalle leggi speciali.

3) La risoluzione anticipata del presente contratto comporta la restituzione all'Ente locale, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, degli eventuali beni mobili ed immobili nonché degli eventuali beni immateriali strumentali al servizio stesso, previa corresponsione di un prezzo (lordo Iva se dovuta) determinato sulla base del valore ancora da ammortizzarsi.

4) L'eventuale alienazione di beni immobili strumentali al servizio in esame non prevista negli atti programmatici del soggetto gestore sarà soggetta a preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea.

5) In caso di risoluzione del contratto di servizio ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno ex art. 1218 C.C., si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.

6) Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il soggetto gestore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dall'Ente pubblico locale, quest'ultimo avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del soggetto gestore, i lavori necessari per il regolare svolgimento dei servizi ai

IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONTRAENTE



sensi dell'art. 1406 C.C.

7) Il soggetto gestore gode del diritto di ritenzione ex art. 1152 C.C. sui beni fino ad avvenuto pagamento del dovuto.

Art. 14 (Recesso dal contratto da parte dell'Ente pubblico locale)

1) Il recesso anticipato dal presente contratto di servizio–quadro, così come il mancato rinnovo alla scadenza, da parte dell'Ente pubblico locale per sopraggiunti sovrani interessi pubblici, comporta la reimmisione a quest'ultimo (su richiesta dello stesso), ovvero al soggetto gestore da esso indicato, del personale in forza (nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente applicabile nella fattispecie) e degli eventuali beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio, previa corresponsione di una somma di denaro, da calcolarsi e da regolarsi alle stesse condizioni di cui al precedente art. 14, c. 3.

2) L'Ente pubblico locale comunicherà al soggetto gestore l'intenzione di esercitare la facoltà di recesso motivato dal presente contratto di servizio con un preavviso di mesi 12 (dodici).

3) I beni di cui al precedente comma 1, dovranno essere in condizioni di efficienza, di sicurezza, di igiene ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

4) Il soggetto gestore gode del diritto di ritenzione ex art. 1152 C.C. sui beni fino ad avvenuto pagamento del dovuto.

Art. 15 (Segnalazione di difficoltà da parte del soggetto gestore)

1) Qualora sussistano in capo al soggetto gestore gravi difficoltà nel perseguire l'equilibrio economico-finanziario, questi sarà tenuto a mo-

tivarne per tempo le relative cause.

2) In tali circostanze, che evidentemente non potranno comprendere fenomeni contrari alla corretta gestione aziendale o inadempimenti di legge (speciali, civili, tributarie, ecc.), il soggetto gestore, appronterà una relazione tecnico-economica dalla quale emergeranno i fatti o gli accadimenti tali da impedire la corretta gestione delle attività affidate o l'impossibilità di perseguire il pareggio di bilancio del servizio, individuandone le cause, e quindi le operazioni da intraprendersi per una tempestiva rimozione.

IL SEGRETARIO GENERALE



Art. 16 (Controversie)


1) Ogni controversia tra l'Ente pubblico locale e il soggetto gestore, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l'esclusiva interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto di servizio, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza del giudice amministrativo), sarà sottoposta al giudizio del legale rappresentante dell'Ente pubblico locale, che deciderà come amichevole compositore e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.



Art. 17 (Personale e vestiario)

1) È fatto obbligo al soggetto gestore di assicurare il corretto comportamento morale e professionale del proprio personale dipendente verso l'utenza, nonché la corretta disciplina nello svolgimento delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle

IL CONTRAENTE



normative sulla sicurezza sugli impianti e sulla sicurezza sul lavoro.

2) Tutto il personale dovrà mantenere in servizio contegno irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito di visibile tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza.

3) Tutto il personale dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti degli enti locali recepito con deliberazione di Giunta comunale n. 249/2013.

Art. 18 (Gestione provvisoria)

1) Il soggetto gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio, indipendentemente dalla causa di risoluzione, recesso, scadenza, ecc., per un tempo non superiore ad anni 1 (uno) dalla scadenza del contratto, alle stesse condizioni vigenti alla data di scadenza del contratto stesso, dietro invito scritto dell'Ente pubblico locale.

Art. 19 (Registrazione)

1) Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata sarà registrato solo in caso d'uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a carico del soggetto gestore.

Art. 20 (Condizioni alla scadenza del contratto)

1) Al termine finale dell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto, o in seguito all'estinzione del soggetto gestore, i beni materiali mobili ed immobili nonché i beni immateriali strumentali al servizio stesso di proprietà di APS, saranno ceduti all'Ente pubblico locale o al diverso soggetto da quest'ultimo indicato (ai sensi di legge) per la pro-

secuzione dei medesimi servizi, al valore pari alla maggiore tra la quota del bene non ancora ammortizzato ed il valore commerciale del bene stesso.

Saranno altresì riconosciute al Gestore le scorte di magazzino valutate a prezzo di acquisto a seguito di inventario.


I beni strumentali non di proprietà dovranno essere restituiti in perfetto stato di conservazione all'Ente Locale.

Art. 21 (Compensazioni per obblighi di servizio)


1) In relazione alla compensazione prevista dall'art. 113, c. 7, lett. «b», L.R., degli obblighi di servizio, si richiama la vigente normativa nazionale e sovranazionale (U.E) in materia di compensazioni degli obblighi di servizio intendendosi qui integralmente richiamati tutti gli atti in materia (cfr. ad esempio la Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale e le Decisioni 2012/C 8/01, 2012/C 8/02, 2012/C 8/03 e 2012/C 8/04.

2) in relazione alle compensazioni per obblighi di servizio "Allo stadio attuale di sviluppo del mercato interno, gli aiuti di Stato che non rientrano nel campo di applicazione della decisione 2012/21/UE possono essere dichiarati compatibili con l'articolo 106, paragrafo 2, del trattato se sono necessari per la gestione dei servizi di interesse economico

IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONTRAENTE



generale in questione e non incidono sullo sviluppo degli scambi in misura contraria all'interesse dell'Unione. Per raggiungere tale equilibrio devono essere soddisfatte le condizioni descritte nelle sezioni da 2.2. a 2.10.” (estratto da 2012/C 8/03) come di seguito riportate:

“2.2. Effettivo servizio di interesse economico generale di cui all’articolo 106 del trattato

12. Gli aiuti devono essere concessi per un servizio di interesse economico generale effettivo e definito correttamente a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

13. Nella comunicazione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale, la Commissione ha dato indicazioni sulle condizioni relative alla definizione dei servizi di interesse economico generale. In particolare gli Stati membri non possono attribuire obblighi specifici di servizio pubblico a servizi che vengono già forniti — o che possono essere forniti — in modo soddisfacente e a condizioni, quali il prezzo, le caratteristiche qualitative oggettive, la continuità e l'accesso al servizio, coerenti con il pubblico interesse, quale definito dallo Stato, da imprese operanti in normali condizioni di mercato. Per quanto riguarda la questione se un servizio possa essere fornito dal mercato, la valutazione della Commissione si limita a verificare che la definizione degli Stati membri non sia viziata da errore manifesto, a meno la legislazione dell'Unione non preveda disposizioni più restrittive.

14. Ai fini dell'applicazione dei principi delineati nella presente comunicazione, è opportuno che gli Stati membri dimostrino di aver tenuto in debita considerazione le esigenze di servizio pubblico cui è offerto sostegno mediante una consultazione pubblica o altri strumenti adeguati per tener conto degli interessi di utenti e fornitori. Ciò non si applica qualora sia evidente che una nuova consultazione non apporterà nessun valore aggiunto significativo a una consultazione svolta di recente.

IL SEGRETARIO GENERALE



2.3. Necessità di un atto di incarico che specifichi gli obblighi di servizio pubblico e le modalità di calcolo della compensazione


15. La responsabilità del funzionamento del servizio di interesse economico generale deve essere attribuita alle imprese interessate mediante uno o più atti, la cui forma può essere decisa da ciascuno Stato membro. Con «Stato membro» si deve intendere lo Stato centrale o gli enti locali o regionali.



16. Tali atti devono in particolare indicare:

- a) l'oggetto e la durata degli obblighi di servizio pubblico;
- b) l'impresa e, se del caso, il territorio interessati;
- c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all'impresa da parte dell'autorità che conferisce l'incarico;
- d) la descrizione del meccanismo di compensazione e i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione delle compensazioni; e
- e) le modalità per evitare sovracompensozioni e per il loro eventuale recupero.

IL CONTRAENTE



2.4. Durata del periodo di incarico

17. La durata del periodo di incarico deve essere giustificata con riferimento a criteri oggettivi quali la necessità di ammortizzare attività fisse non trasferibili. In linea di principio, la durata del periodo di incarico non deve superare il tempo necessario per l'ammortamento dell'attività più significativa necessaria per fornire il SIEG.

2.5. Rispetto della direttiva 2006/111/CE

18. Un aiuto verrà considerato compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato soltanto se l'impresa rispetta, ove applicabile, la direttiva 2006/111/CE (1). Si ritiene che gli aiuti che non rispettano tale direttiva compromettano lo sviluppo degli scambi in misura contraria all'interesse dell'Unione, a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

2.6. Rispetto delle norme dell'Unione sull'aggiudicazione degli appalti

19. Un aiuto verrà considerato compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato soltanto se l'autorità responsabile, al momento di incaricare l'impresa in questione della fornitura del servizio, ha rispettato o si impegna a rispettare le norme dell'Unione applicabili in materia di appalti pubblici. Questo comprende eventuali condizioni relative a trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione sancite direttamente dal trattato e, se del caso, dal diritto derivato dell'Unione. Si ritiene che gli aiuti che non rispettano tali norme e condizioni compromettano lo sviluppo degli scambi in

misura contraria agli interessi dell'Unione, a norma dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

2.7. Assenza di discriminazione

20. Nel caso in cui un'autorità attribuisca l'incarico della fornitura del medesimo SIEG a più imprese, è opportuno che la compensazione sia calcolata in base allo stesso metodo per ciascuna impresa.

2.8. Importo della compensazione

21. L'importo della compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire i costi netti (2) determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, compreso un margine di utile ragionevole.


22. L'importo della compensazione può essere fissato sulla base dei costi e delle entrate previsti, dei costi e delle entrate effettivamente registrati o su una combinazione dei due, a seconda degli incentivi all'efficienza che lo Stato membri intende prevedere sin dall'inizio, in conformità ai punti 40 e 41.

23. Qualora la compensazione si basi, del tutto o in parte, sui costi e sulle entrate previsti, questi devono essere specificati nell'atto di incarico e devono basarsi su parametri plausibili ed osservabili relativi al contesto economico nel quale viene fornito il SIEG. I costi e le entrate previsti devono basarsi, se possibile, sulla competenza delle autorità di regolamentazione del settore o di altri organismi indipendenti dall'impresa. Gli Stati membri devono specificare su quali fonti si basano tali previsioni (3). La stima dei costi deve riflettere le aspettative

IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONTRAENTE



di incrementi di efficienza realizzati dal fornitore del SIEG nel periodo dell'incarico.

Costi netti necessari per adempiere agli obblighi di servizio pubblico

24. Il costo netto necessario — o che si prevede sarà necessario — per l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico deve essere calcolato utilizzando la metodologia del costo evitato netto, laddove questo sia richiesto dalla legislazione nazionale o dell'Unione e negli altri casi in cui sia possibile. (...omissis...)"

Art. 22 (Trasferimenti delle compensazioni)

1) Le compensazioni per eventuali scelte ispirate al sovrano interesse pubblico, richieste dall'Ente pubblico locale al proprio soggetto gestore (sotto forma di maggiori costi e/o minori ricavi rispetto a quanto tariffato al pubblico), rivestiranno carattere di trasferimento per costi sociali.

2) Gli eventuali costi sociali saranno comunque relazionati e compresi all'interno del piano programma, del bilancio pluriennale e del bilancio preventivo, nonché del bilancio consuntivo.

3) Sono invece da considerarsi aliene alla natura di costi sociali, tutte quelle iniziative foriere di maggiori costi e/o di minori ricavi intraprese dal soggetto gestore (*id est*, ad esso non richieste dall'Ente pubblico locale).

Art. 23 (Modalità di pagamento delle compensazioni)

1) I contratti di servizio specifici disciplineranno le modalità di pagamento, e la relativa frequenza, delle compensazioni di cui agli artt. 21 e 22.

2) I costi sociali saranno, per competenza, fatturati dal soggetto gestore al lordo dell'Iva, all'aliquota del servizio pubblico di riferimento se ad esso specificatamente riferibili o all'aliquota ordinaria, così come anche stabilito con risoluzione 23.03.1999, n. 48/E dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 633/1972.

Art. 24 (Canone per la eventuale cessione in uso al soggetto gestore di beni di proprietà dell'Ente pubblico locale)

1) Gli eventuali beni strumentali ai servizi pubblici di cui trattasi, assegnati direttamente dall'Ente pubblico locale al soggetto gestore, potranno essere (così come risulterà dai relativi atti) soggetti a canone di concessione amministrativa.

2) I beni eventualmente assegnati dall'Ente pubblico locale al soggetto gestore sia a titolo oneroso (canone d'uso) che gratuito (comodato), come da relativi contratti stipulati tra le parti in esecuzione del presente contratto di servizio, saranno oggetto di apposito inventario stilato in contraddittorio che evidenzierà, per quanto possibile, oltre che lo stato di consistenza iniziale anche il relativo stato di conservazione, con la individuazione dei valori correnti da riportarsi nei conti d'ordine ai sensi dell'art. 2424, c. 3, C.C.

3) Il verbale, firmato tra le parti, costituirà elemento della nuova disciplina sulle presunzioni di acquisto e di cessione di cui alla normativa specifica di riferimento.

4) Restano a carico del soggetto gestore gli obblighi sulla sicurezza e sul lavoro degli impianti di proprietà o in uso ricevuti, questi ultimi,

IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONTRAENTE



dall'Ente pubblico locale di riferimento.

In tal senso, per tali impianti, il responsabile della sicurezza, protezione e prevenzione è il soggetto nominato dal soggetto gestore.

Art. 25 (Affidamento *in house*)

1) Sussistono le previsioni di affidamento *in house*, in linea con quanto disciplinato dal vigente statuto sociale, ai sensi della normativa vigente.

2) Quanto previsto nel vigente statuto sociale e nelle Linee guida in materia di controllo analogo, relativamente agli affidamenti *in house*, è come se qui fosse stato per intero riscritto.

Art. 26 (Corrispettivi per il servizio)

1) Il corrispettivo dei servizi pubblici locali di cui all'art. 3 non oggetto di prezzo al pubblico da parte del soggetto gestore (oltre che ad un eventuale trasferimento per relativi costi sociali) troverà riscontro nei rispettivi contratti di servizio integrativi, in atti deliberativi o, comunque, nel bilancio di previsione del soggetto gestore con gli adeguamenti necessari anno per anno.

In tal senso gli organi istituzionali del soggetto gestore e dell'Ente pubblico locale si attiveranno in tempo utile per l'approvazione e la presentazione del sopracitato bilancio di previsione del soggetto gestore.

2) La definizione dei sopracitati corrispettivi (da aumentarsi dell'Iva se dovuta ai sensi del D.P.R. 633/1972) rispecchierà la procedura ed i contenuti dell'art. 117 (*Tariffe dei servizi*) del D.lgs. n. 267/2000, in un

tutt'uno coi precedenti artt. 21, 22 e 23.

3) In tema di eventuali costi sociali varranno anche le disposizioni dell'art. 194, c. 1, lett. «c», D.lgs. n. 267/2000, a valere per le società di capitale.

4) L'aggiornamento annuo costituirà, a tutti gli effetti, un *addendum* al rispettivo contratto di servizio, e la fattura attiva emessa dal soggetto gestore a carico dell'Ente pubblico locale dovrà richiamare il presente contratto di servizio–quadro, lo specifico contratto di servizio, nonché l'*addendum* di riferimento.

5) Tenendo conto dei fini sociali dei servizi pubblici in esame, ai sensi dell'art. 117 sopracitato, il soggetto gestore formulerà la misura del corrispettivo in linea con un risultato di esercizio multisettoriale.

6) L'Ente pubblico locale assume negli impegni di spesa di cui al proprio bilancio di previsione il sopracitato corrispettivo, individuandone il Dirigente preposto e le relative fonti di copertura finanziarie.

Art. 27 (Disposizioni finali)

1) Il contratto entrerà in vigore dal 01.01.2018 e dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art. 1366 C.C. Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex artt. 1362 e 1363 C.C.

2) Ogni spesa, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente contratto successivamente alla firma da parte dei rispettivi legali

IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONTRAENTE



rappresentanti, saranno a carico – se dovute – del soggetto gestore.

3) presente contratto, unitamente a quanto stabilito nelle Linee guida in materia di controllo analogo sulle società partecipate dal Comune di Aosta operanti in regime di “in house providing” strumentale, rappresenta pertanto, come già riportato all'art. 2 (rubricato «*Finalità del contratto*») le direttive alle quali il consiglio di amministrazione del soggetto gestore dovrà attenersi, sia a livello di strumenti programmatici che di verifica della gestione operativa, nel rispetto del vigente statuto e dell'art. 1710 C.C.

4) Il presente contratto di servizio potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito.

La parte che intende attivare quanto sopra proporrà ciò all'altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

5) Trattandosi di un contratto–quadro, le parti si riserveranno di distintamente disciplinare le attività affidate sulla base di un contratto di servizio specifico.

Nell'ipotesi in cui detto contratto specifico non esista si farà riferimento al presente contratto–quadro.

La carta dei servizi attuerà quanto già previsto nel presente contratto in tema di qualità delle prestazioni e del grado di soddisfazioni

dell'utenza, nonché le previsioni di rimborso automatici forfettari dovuti in caso di prestazioni qualitativamente inferiori rispetto agli *standard* minimali garantiti in detta carta dei servizi.

Il soggetto gestore, in relazione all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire, comunque, la soddisfazione dell'utente, così come da essa rilevato e così come rilevato dall'Ente pubblico locale di riferimento, si impegna ad attivare le conseguenti azioni di adattabilità nell'erogazione del servizio stesso.


6) Agli effetti tributari i contraenti dichiarano i rispettivi numeri di C.F. e/o P.IVA:

- COMUNE di AOSTA: C.F. 00120680079 e P.I. 00040890071;

- AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA APS SPA: C.F. 91029720074 e P.I. 00648740074.

7) Ai sensi di quanto previsto all'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, il Comune ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L. 488/1999 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il Gestore non acconsenta ad una modifi-

IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONTRAENTE



ca delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della L. 488/1999.

8) La controparte dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente quanto indicato nel "Codice di comportamento dei dipendenti degli Enti di cui all'articolo 1, comma 1 della l.r. 22/2010" approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 249/2013, impegnandosi a rispettare le prescrizioni ivi contenute.

9) Le parti dichiarano di conoscere e rispettare quanto disposto dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

10) In riferimento al D.lgs. n. 196/2003 la controparte negoziale del Comune autorizza espressamente lo stesso, nell'ambito dei procedimenti connessi e consequenziali all'esecuzione del presente contratto, al trattamento dei propri dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, ove necessari per la corretta esecuzione stessa. Ai sensi dell'art. 13 del sopraccitato D.lgs. n. 196/2003, la medesima controparte negoziale è informata che i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Aosta a soli fini contrattuali, garantendosi i diritti di cui allo stesso D.lgs. n. 196/2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE:

IL CONTRAENTE:

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA: ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificamente le condizioni onerose che discendono dalla ripetizione



contrattuale (contratto originario integralmente richiamato e relativi adeguamenti testuali apportati nel contratto di ripetizione) nel combinato disposto degli articoli:

Art. 1 (Recepimento della premessa e durata del contratto)

Art. 2 (Finalità del contratto)

Art. 3 (Oggetto del contratto e obblighi di servizio)

Art. 4 (Obblighi generali e particolari dell'Ente pubblico locale e del soggetto gestore)

Art. 5 (Ambiti territoriali)

Art. 6 (Carattere del servizio)

Art. 7 (Osservanza delle leggi e dei regolamenti)

Art. 8 (Estensione delle attività affidate)

Art. 9 (Iniziative a miglioramento dei servizi)

Art. 10 (Controllo dei servizi)

Art. 11 (Divieto di cessione)

Art. 12 (Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)

Art. 13 (Risoluzione del contratto)

Art. 14 (Recesso dal contratto da parte dell'Ente pubblico locale)

Art. 15 (Segnalazione di difficoltà da parte del soggetto gestore)

Art. 16 (Controversie)

Art. 17 (Personale e vestiario)

Art. 18 (Gestione provvisoria)


Art. 19 (Registrazione)

Art. 20 (Condizioni alla scadenza del contratto)

IL SEGRETARIO GENERALE



IL CONTRAENTE



Art. 21 (Compensazioni per obblighi di servizio)

Art. 22 (Trasferimenti delle compensazioni)

Art. 23 (Modalità di pagamento delle compensazioni)

Art. 24 (Canone per la eventuale cessione in uso al soggetto gestore
di beni di proprietà dell'Ente pubblico locale)

Art. 25 (Affidamento in house)

Art. 26 (Corrispettivi per il servizio)

Art. 27 (Disposizioni finali)

IL SEGRETARIO GENERALE:

IL CONTRAENTE:

